

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO****UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA****UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.uat-salerno.it

Per

Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche di ogni Ordine e
Grado della provincia di Salerno
LORO SEDIAll'INPS
Pensioni Gestione Pubblica
SEDE di SalernoAlle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. n.188 del 25 settembre 2024. **Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2025.** Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

In allegato alla presente si trasmette la circolare ministeriale prot.n.150796 del 25-09-2024, condivisa con l'Inps, in attuazione del D.M. n.188 del 25-09-2024, con la quale vengono dettate le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1-09-2025.

Il D.M. fissa alla data del **21 ottobre 2024** il termine finale per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola, docenti ed Ata, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo servizio, di dimissioni volontarie, o istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, legge 28-12-2015 n. 208 e successive modifiche od integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Si precisa che entro il medesimo termine **del 21 ottobre 2024** è consentita la revoca tramite polis delle domande di cessazione precedentemente inoltrate.

La scadenza per la presentazione delle domande riguarda tutto il personale della scuola, ad esclusione dei **Dirigenti Scolastici** per i quali il termine per la presentazione delle domande è fissato **al 28 febbraio 2025**.

Di seguito verranno riportate importanti e significative indicazioni.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, SCADENZA 21 OTTOBRE 2024

Il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, che intenda cessare dal servizio con decorrenza 1 settembre 2025 o che intenda **revocare** l'istanza eventualmente già inoltrata, dovrà eseguire **entrambe** le procedure indicate nei punti 1 e 2 in quanto le finalità sono diverse:

- 1) inoltrare istanza di cessazione dal servizio, ***ESCLUSIVAMENTE ON-LINE*** secondo la procedura WEB POLIS "istanze on line" disponibile sul sito internet del Ministero a partire dal **27 settembre 2024**. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi delle sei



istanze Polis che saranno attive contemporaneamente, la prima conterrà le tipologie con domande di cessazione ordinarie, le successive conterranno le domande di cessazione dal servizio per la c.d. "quota 100", c.d. "quota 102", c.d. "quota 103", "pensione anticipata flessibile" con requisiti da maturare nell'anno 2024 e infine c.d. "opzione donna" con requisiti maturati al 31 dicembre 2021, 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023.

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100,102,103 o "opzione donna" queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Si rimanda per gli approfondimenti sul punto al contenuto della Circolare ministeriale nonché a quanto riportato nella tabella riepilogativa dei requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza.

2) presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria direttamente all'INPS **esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza di pensionamento in formato analogico o digitale all'indirizzo pec di quest'Ufficio: uspsa@postacert.istruzione.it, al di fuori della piattaforma POLIS, ma sempre nel rispetto del termine del **21 ottobre 2024**.

Si sottolinea che la presentazione e il corretto inoltro dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per poter essere considerati in pensione. Pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per domande presentate in formato diverso, non inoltrate correttamente o presentate successivamente alla data del 21 ottobre 2024. Si evidenzia che la stessa procedura e il termine del 21 ottobre deve essere osservato anche per le eventuali revoche delle istanze già inoltrate.

Il personale che sarà collocato in pensione d'ufficio con 67 anni di età (compiuti entro 31/08/2025) e 20 anni di anzianità contributiva o con 65 anni di età (compiuti entro il 31/08/2025) e 41 anni e 10 mesi di servizio per le donne e 42 anni e 10 mesi di servizio per gli uomini maturati entro 31 agosto 2025, dovrà presentare unicamente domanda all'INPS in quanto è indispensabile per l'erogazione del trattamento pensionistico.

I provvedimenti per il collocamento a riposo d'ufficio dovranno essere emessi dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2025, rispettando il preavviso di legge, pari a 6 mesi.

Le domande di trattenimento in servizio (richiesta di proroga) ai sensi dell'art 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art.1 comma 630 della legge 27-12-2017 n.205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, dovranno essere presentate sempre entro il termine finale del **21 ottobre 2024 indirizzate al dirigente scolastico e tramite le segreterie scolastiche inviate all'indirizzo pec di quest'Ufficio: uspsa@postacert.istruzione.it.**



Si precisa che la competenza ad emettere il relativo provvedimento di proroga oltre il limite d'età spetta al dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a tal fine si prega di verificare l'anzianità maturata al 31-08-2025 effettuando un riscontro con la sede Inps competente e solo successivamente emettere l'eventuale decreto di proroga e inviarlo all'indirizzo pec di quest'Ufficio.

Non saranno accolte le istanze di proroga del servizio presentate successivamente alla data del 21 ottobre 2024.

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MIM, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 22 aprile 2025.

E' importante precisare che le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione dalle segreterie scolastiche SOLO DOPO l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS e non prima, al fine di non pregiudicare la disponibilità delle sedi ai fini della mobilità e delle immissioni in ruolo.

Al fine di consentire tempestivamente all'INPS una corretta determinazione delle anzianità contributive, **le segreterie scolastiche con urgenza vogliano esaminare il fascicolo di ciascun dipendente pensionando al fine di verificare:**

1. Presenza del decreto di inquadramento e successivi aggiornamenti della carriera, fino all'applicazione del CCNL attualmente vigente.

Nel caso in cui sia stato già emesso un provvedimento di ricostruzione di carriera da parte di quest'Ufficio, si rammenta che ai sensi del D.P.R. 275/99, la competenza ai successivi inquadramenti è delle Istituzioni Scolastiche.

In caso di domande giacenti nel fascicolo, ma non ancora istruite, si ricorda che la data del 1°settembre 2000 rappresenta il discrimine della competenza alla trattazione delle ricostruzioni di carriera tra le Istituzioni scolastiche e l'Ambito Territoriale. Pertanto ove risultassero domande inevase, presentate dagli interessati prima del 1°settembre 2000, si raccomanda di provvedere all'immediato invio tramite pec allo scrivente Ufficio. Negli altri casi, la segreteria scolastica curerà la sollecita definizione della pratica.

2. Presenza di provvedimenti di riscatto e/o computo, di ricongiunzione del servizio pre-ruolo ai fini della pensione, emessi da quest'Ufficio e/o dalla sede INPS – Gestione dipendenti pubblici-, verifica della registrazione degli stessi sullo stato matricolare SIDI dell'interessato, verifica degli avvenuti pagamenti dei contributi richiesti.

Tanto è necessario per la esatta valutazione della effettiva sussistenza di una anzianità contributiva utile al collocamento a riposo.

In caso di domande giacenti nel fascicolo, ma non ancora istruite, si ricorda che la data del 1°settembre 2000 rappresenta il discrimine della competenza alla trattazione delle pratiche di computo, riscatto e ricongiunzione tra l'INPS di Salerno e questo Ambito Territoriale. Pertanto ove risultassero domande inevase, presentate dagli interessati e protocollate entro il 31/08/2000, si raccomanda di provvedere all'immediato invio tramite pec allo scrivente Ufficio, dal 1°settembre 2000 invece, la competenza sarà dell'INPS.



Un'attenta verifica ai dati sopra indicati è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'INPS, del diritto a pensione.

Si precisa che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 10 gennaio 2025.

Quale strumento di scambio di dati tra INPS ed Istituzioni scolastiche dovrà essere utilizzato esclusivamente l'applicativo Nuova Passweb. Pertanto, per la sistemazione preventiva dei conti assicurativi si sollecitano le Istituzioni scolastiche all'utilizzo dell'applicativo sopra indicato evidenziando che il termine ultimo per l'aggiornamento delle posizioni assicurative è il **10 gennaio 2025**.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto stabilito dalle note ministeriali sopra richiamate nonché per i requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare si rinvia a quanto riportato nell'allegata tabella.

Si fa riserva di comunicare eventuali ulteriori indicazioni ed istruzioni operative in ordine alla trattazione delle domande di cessazione.

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente circolare a tutto il personale interessato e si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione.

IL DIRIGENTE

- Mimi Minella -

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da
MINELLA MIMI'
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2025	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2025		

Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2025	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2025	

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

	maturata al 31 dicembre 2021	
--	------------------------------	--

Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati nell'anno 2024	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall'art. 24, commi 6, 7 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.